CITTA' DI TORINO

Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Mobilità
Servizio Esercizio

Regole per il rilascio del contrassegno disabili

Dal 2012 è in vigore il **CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO** (C.U.D.E.)

Il D.P.R. n°151/2012 prevede che sul retro sia apposta la **fotografia** e la **firma** del/la disabile richiedente ed è considerato, secondo le norme vigenti, un documento di riconoscimento (che è cosa diversa da un documento di identità).

Per il rilascio del **CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO** le procedure adottate sono le seguenti:

PRESENZA DEL/LA DISABILE TITOLARE DEL PERMESSO:

la presenza del/la titolare del permesso **È SEMPRE NECESSARIA**.
In assenza dell'interessato/a **NON SARÀ POSSIBILE IN ALCUN MODO PROCEDERE AL RILASCIO DEL PERMESSO.**

- Se il/la titolare del permesso ***è minorenne*** (età inferiore ai 18 anni) allora la richiesta deve essere firmata da un genitore mentre il contrassegno può essere firmato dal/la titolare se ha già compiuto i 12 anni.

- Se il/la titolare del permesso ***è inabile alla firma*** ed è ***presente*** allora:

  a. se l'*impedimento è temporaneo* (per ragioni connesse allo stato di salute) ma il/la disabile è *in grado di intendere e di volere* allora è possibile procedere al rilascio previa compilazione del modulo di "***Dichiarazione di impedimento alla sottoscrizione***" da parte del/la **coniuge**, **figlio/a**, **genitore** o **altro parente fino al terzo grado** e allegando copia di un documento di riconoscimento sia del/la disabile che del/la delegato/a.

  b. altrimenti **occorre obbligatoriamente presentare** la nomina di ***legale rappresentante/tutore/amministratore di sostegno*** del/la richiedente da parte del Tribunale di Torino o di un Notaio.